

La Scheda sul lavoro Accessorio

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

Viene eliminata la dicitura *“di natura meramente occasionale”**. L'unico parametro di riferimento per il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio rimane quello del rispetto dei limiti di carattere economico.

Tipologie dei committenti e limiti:

1. **Committente privato:**

- compenso massimo per anno solare: 5.000 euro.

2. **Committente imprenditore commerciale o professionista:**

- le attività lavorative potranno essere svolte con compensi massimi non superiori a 2.000 €, fino al raggiungimento dei 5.000 € complessivi annui.
- la circolare ML n. 4/2013 ha fornito l'interpretazione relativa alla figura dell'imprenditore commerciale: *“si tratta di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa”*

3. **Committenti del settore agricolo:**

- **attività agricole di carattere stagionale solo con:**
 1. pensionati
 2. giovani con meno di 25 anni (24 anni e 364 giorni)
 1. studenti di scuola superiore - compatibilmente agli impegni scolastici
 2. studenti universitari - in qualunque periodo dell'anno
- **produttori agricoli con volume d'affari fino a 7.000 €**
 1. sono coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 €, costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti. La prestazione accessoria non potrà essere svolta da soggetti iscritti, l'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In questi 2 casi i committenti sono equiparati ai privati e come tale il compenso massimo annuale è di 5.000 €

Tipologie dei lavoratori e limiti:

1. Disoccupati ed inoccupati
2. Occupati
 - Il committente non deve essere il datore di lavoro
3. Extracomunitari
 - in possesso di un p.s. che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio.
4. Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito - anno 2014 (non è stata prorogata la norma a suo tempo prevista nel Decreto Milleproroghe)
 - in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 € di corrispettivo per anno solare.
5. Soggetti svantaggiati nelle Pubbliche Amministrazioni*
 - disabili, detenuti, tossicodipendenti o beneficiari di ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro stabilirà le condizioni di utilizzo, le modalità e gli importi dei voucher.

Voucher

I voucher sono numerati progressivamente e datati.

Il valore orario della prestazione dovrà essere almeno di 1 buono (pari a 10 euro lordi).

Unica eccezione il lavoro in agricoltura. Il buono va rapportato alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il limite di utilizzo dei voucher è di 30 giorni dal loro acquisto

- la limitazione entrerà in vigore una volta che sarà pienamente operativa la procedura telematica
- i compensi sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di committenti pubblici è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno.

Il ricorso ai c.d. «buoni lavoro» è limitato al rapporto diretto tra prestatore ed utilizzatore finale.

Il lavoro accessorio è utilizzabile unicamente in relazione a prestazioni rivolte direttamente in favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche).

È escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso di appalto e della somministrazione.

Vantaggi

Per il prestatore

Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E', inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici.

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Informazioni:

- Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 (gratuito da telefono fisso), oppure da cellulare al n. 06-164164 (con tariffazione a carico del chiamante);
- Sede INPS.